

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, BELLISARIO, MONETI, ZANNINI, VALLAURI**
e **ANGELINI Cesare**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1962

Modifiche alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e 28 luglio 1961, n. 827,
concernenti gli esami di abilitazione all'insegnamento

ONOREVOLI SENATORI. — La materia relativa agli esami di abilitazione all'insegnamento medio ha subito recentemente delle modifiche mediante la legge 28 luglio 1961, n. 827.

Tale legge, quanto mai opportuna, ha già trovato applicazione nel decreto ministeriale 15 dicembre 1961 relativo agli esami di abilitazione in corso, ma non ha colmato tutte le lacune esistenti in materia.

Giunti ormai alla quarta sessione ordinaria degli esami di abilitazione indetti in applicazione della legge 15 dicembre 1955, numero 1440, si rende pertanto quanto mai opportuno un riesame della intera materia, con riferimento, più che alle norme di legge, alla loro applicazione in sede regolamentare.

Occorre infatti preliminarmente riconoscere che la nuova disciplina legislativa ha risolto il problema più importante, quello della frequenza annuale degli esami di abilitazione.

Questi ultimi, a partire dalla data di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, si sono

svolti con la massima regolarità e la stessa data del 15 dicembre, ormai stabilmente fissata per l'emanazione del decreto ministeriale, contribuisce a rendere più regolare e pertanto più facilmente accessibile, il ciclo annuale degli esami di abilitazione.

Ma proprio la constatazione della validità del nuovo ordinamento rende più impellente la necessità di apportarvi quelle modifiche che si siano dimostrate necessarie od anche soltanto opportune.

Il progetto di legge che viene sottoposto ora all'esame del Parlamento si compone di 4 articoli.

Il primo elimina il divieto (contenuto nell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440) di ripresentarsi per la terza volta consecutiva agli esami di abilitazione.

Tale divieto pare eccessivo, trattandosi soltanto di esame di abilitazione e non già di concorso a cattedre.

Esso provoca pericolose psicosi nei candidati che si presentano agli esami per la seconda volta ed hanno dinanzi a sé la prospettiva, in caso di fallimento, di un lungo

periodo di forzata attesa; proprio questo pensiero può compromettere gravemente l'esito dell'esame.

Va tenuto presente inoltre che il controllo imposto dal citato articolo 4 costringe il Ministero ed i Provveditorati agli studi sede di esami ad un lavoro quanto mai complesso, che intralcia gravemente le altre incombenze degli Uffici Concorsi.

Il secondo articolo completa il principio già introdotto dalla citata legge 28 luglio 1961, n. 827, stabilendo l'esonero dalla ripetizione delle prove di esame, nei confronti di tutti i candidati i quali risultino comunque abilitati nelle materie per le quali chiedono l'esonero stesso.

Mentre la legge 827 limita la dispensa dalla ripetizione delle prove alle materie « comprese in altra sottoclasse della medesima classe » ed a quelle contenute in titoli di abilitazione « conseguiti nei concorsi a cattedre » purchè tale abilitazione sia « valida per le scuole secondarie di secondo grado », l'attuale proposta di legge pone un solo limite: che l'abilitazione già posseduta sia relativa ad insegnanti « di grado pari o superiore » rispetto a quelli cui dà accesso il titolo al quale aspirano.

Qualche esempio potrà mettere meglio in evidenza l'opportunità di tal modifica: in base alla legge 827, l'abilitato in storia e filosofia (classe II) non è dispensato dalla prova di storia qualora, per mancanza di cattedre, voglia indirizzarsi verso l'insegnamento delle materie letterarie; l'abilitato di matematica per qualsiasi scuola secondaria (classe XII, sottoclasse *b*), deve ripetere l'esame di matematica se vuole conseguire il titolo per la matematica e scienze nella scuola di avviamento, e così di seguito.

L'espressione contenuta nella legge 827 (« l'abilitazione conseguita in concorsi a cattedre »), ha dato luogo inoltre a gravi perplessità: è noto che esami di abilitazione e concorso a cattedra erano istituti giuridici ben distinti, anche quando venivano per lo più abbinati; se però si volesse interpretare l'espressione citata sopra non già in senso restrittivo (conseguita in un esame di abilitazione abbinato a concorso a

cattedra), si avrebbero sperequazioni del tutto ingiustificate.

L'articolo 3 prevede la definizione di nuove classi di esami di abilitazione. È questa una necessità che si imporrebbe da sé, in relazione alle riforme di struttura che si sono verificate o si verificheranno nei vari tipi di scuola secondaria: la Scuola tecnica va scomparendo, rimpiazzata dagli Istituti professionali; Scuola professionale femminile e Magistero per la donna si sono trasformati in Istituto tecnico femminile; gli Istituti tecnici hanno avuto nuovi programmi; con la nuova scuola media unica scomparirà la serie di abilitazioni relativa all'avviamento. È interessante notare come, su 60 classi di esame di abilitazione, ben 25 riguardino esclusivamente gli Istituti tecnici e numerose altre riguardano insegnamenti comuni agli Istituti tecnici, alle scuole tecniche, alle scuole di avviamento.

Appare dunque quanto mai opportuno scegliere questo momento, nel quale sono necessariamente in corso così profonde trasformazioni, per introdurre alcuni nuovi principi in materia.

Il primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge trova la propria giustificazione nel fatto che, estendendosi la scuola secondaria per ben 8 anni di insegnamento, disposto in ordine progressivo, si è dimostrato inopportuno il rilascio di titoli di abilitazione validi indifferentemente per tutto il ciclo di studi secondari.

Di ben diversa natura è infatti, ad esempio, l'insegnamento dell'italiano nella scuola di avviamento e nel liceo classico.

Tale sistema porta ad un livellamento ingiustificato e costringe, d'altra parte, ad una preparazione a livello di scuole superiori, anche gli insegnanti che prevedono di dover prestare la loro opera soltanto nelle scuole secondarie di primo grado.

La modifica che viene ora proposta, invocata sia dai membri delle commissioni esaminatrici, sia dai candidati agli esami di abilitazione, renderà il rilascio dei titoli di abilitazione non soltanto più semplice e sbrigativo, ma anche più aderente alle reali necessità dell'insegnamento che dovrà essere impartito.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si ricorda inoltre che la seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione aveva a suo tempo espresso parere favorevole alla suddivisione dei titoli di abilitazione, nel senso indicato dal presente disegno di legge.

Il secondo comma dell'articolo 3 introduce il principio della « abilitazione per materia » e cioè separate classe di esami di abilitazione per le singole materie del gruppo letterario (italiano, latino, greco, storia, geografia, filosofia, pedagogia e psicologia).

Un esempio solo sarà sufficiente per mettere in evidenza la opportunità di tale principio: il laureato in lettere classiche che intenda specializzarsi o proseguire gli studi in tale campo, se vuole affrontare il concorso per latino e greco nei licei, dovrà prima so-

stenere, in base all'attuale sistema, l'esame di abilitazione, oltrechè di latino e greco, di italiano, storia e geografia!

È urgentissimo pertanto intervenire in questo campo, per rimuovere altri motivi (oltre quelli economici) che allontanano i giovani dall'insegnamento.

L'articolo 4 riguarda la istituzione di classi di esame di abilitazione di strumento musicale.

Trattandosi di insegnamento normalmente impartito in tutti gli istituti magistrali, anche se facoltativo, è indispensabile istituire la relativa classe di esame di abilitazione, per evitare agli interessati gli svantaggi connessi, in base alla legislazione vigente, alla condizione di non abilitato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 è soppresso.

Art. 2.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento medio i quali già siano in possesso di titoli di abilitazione, anche separatamente conseguiti, relativi ad una o più materie comprese nella abilitazione alla quale aspirano, sono dispensati dal partecipare alle prove di esame relative a tali materie, purchè i titoli in loro possesso siano di grado pari o superiore a quello al quale aspirano.

Qualora gli aspiranti siano in possesso di abilitazioni valide per tutte le materie di esame, sono senz'altro dichiarati abilitati.

Art. 3.

Con successivo regolamento verranno istituite separate classi di esame di abilitazione per gli insegnamenti impartiti nelle scuole secondarie di primo grado.

In tale regolamento dovranno essere inoltre istituite separate classi di esami per le materie del gruppo letterario.

Art. 4.

Con il regolamento di cui all'articolo 2 della presente legge, si procederà alla istituzione dell'esame di abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale nello Istituto magistrale.